SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. **91**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di enti territoriali

1. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

Art. 2.

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 3.

Proroga di termini in materia di ambiente

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

Art. 4.

Proroghe di termini in materia di infrastrutture

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 5.

Proroga di termini in materia di politiche sociali

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di istruzione e università

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

Art. 7.

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

Art. 8.

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 118, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

2. All'articolo 8, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

3. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-*bis*, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

Art. 9.

Proroga di termini in materia di eventi sismici

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

b) la lettera *c)* è soppressa.

Art. 10.

Proroga di termini in materia di sport

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

Art. 11.

Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

2. All'articolo 37-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

c) al comma 3, lettera *b)*, alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

d) al comma 3, lettera *b)*, n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-*bis*,»;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-*ter*. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; *c)* nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

g) al comma 7, la lettera *b)* è soppressa.».

Art. 12.

Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno

2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 18 gennaio 2018, n. 2, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 0040419 in data 24 maggio 2018, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 17 maggio 2018, n. 26505;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 4201 del 13 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° agosto 2018 al 15 settembre 2018 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dall'amministrazione comunale.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 giugno 2018

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2406

18A04977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi. Autorizzazione all'utilizzo dei fondi per la realizzazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese», inclusa la prima fase, di cui al protocollo di Intesa del 12 settembre 2016 e dell'*addendum* del 22 maggio 2017. (CUP F81H92000000008). (Delibera n. 81/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (UE) n. 67/2010;

Visto il «nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera del 1° febbraio 2001, n. 1 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001 - e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001;

Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa» la voce «Asse ferroviario» Genova - Novara / Milano;

Vista, altresì, la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - Avanzamento programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura «Asse ferroviario» Genova - Novara / Milano, che a sua volta comprende l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 maggio 2015, n. 158;

Considerato che l'aggiornamento 2016 del suddetto Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, è stato approvato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° dicembre 2016, n. 225;

Visto il parere di questo Comitato espresso con delibera del 7 agosto 2017, n. 66, in corso di perfezionamento, sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., ai sensi della legge del 14 luglio 1993, n. 238, che nella tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi - con riferimento alla Direttrice Liguria - Alpi, conferma l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Considerato che con la Convenzione del 16 marzo 1992 Treno alta velocità TAV S.p.A. - successivamente fusa per incorporazione in RFI S.p.A. - ha affidato al Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv) la progettazione e la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi;

Visto il decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, commi 232, 233 e 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato e, in particolare:

a) il comma 232, che:

1. individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei *Trans European Network - Transportation* (TEN-T) e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

2. subordina l'autorizzazione di questo Comitato, in merito all'avvio dei lotti costruttivi, a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento - per i lotti costruttivi successivi al primo - di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale

mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

3. precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

b) il comma 233 che stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

c) il comma 234 che stabilisce che l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria, ora «Documento di economia e finanza», dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233 per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191 del 2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi» ricompreso nell'«Asse ferroviario» Genova - Novara / Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191 del 2009;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

b) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

c) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, richiamato all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del citato art. 36 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato, nella seduta del 13 aprile 2015, dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato, all'interno di quest'ultimo organismo inter-istituzionale dello Stato, tutte le competenze del previgente CCASGO;

Viste le delibere del 29 settembre 2003, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 2004, Supplemento Ordinario, del 18 marzo 2005, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2005, del 3 agosto 2005, n. 118, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 2006, del 29 marzo 2006, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2006, del 19 luglio 2013, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 2013 e del 1° dicembre 2016, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato il progetto preliminare, l'aggiornamento del dossier di valutazione, l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare, il progetto definitivo della infrastruttura «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano - Genova», ha prorogato di due anni il termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera apposta con delibera n. 80 del 2006 e ha modificato la composizione dell'Osservatorio ambientale;

Viste le delibere del 6 novembre 2009, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2011, del 18 novembre 2010, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 2011, del 6 dicembre 2011, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2012, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2012, del 6 dicembre 2011, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 2012, del 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2012, del 18 febbraio 2013, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, del 18 marzo 2013, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 2014, del 19 luglio 2013, n. 40, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2014, 6 agosto 2015, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 2016, e del 10 agosto 2016, n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2016 con le quali:

a) sono stati autorizzati l'avvio della realizzazione dell'infrastruttura per lotti costruttivi o l'avvio della realizzazione dei singoli lotti costruttivi dal primo al quarto ai sensi dell'art. 2, commi 232-234, della richiamata legge n. 191 del 2009;

b) sono stati finanziati a valere su risorse diverse i medesimi lotti costruttivi;

c) sono state assunte decisioni concernenti il finanziamento degli stessi;

Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare, l'art. 1, comma 140, che - per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in dieci settori di spesa relativi tra l'altro a «trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie - ha istituito un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

Considerato che il medesimo comma 140 del citato art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 prevede che l'utilizzo del suddetto Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, in attuazione del citato art. 1, comma 140 della predetta legge n. 232 del 2016, è stato ripartito il «Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese» prevedendo l'assegnazione di 19,352 miliardi di euro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - sul quale questo Comitato ha espresso parere con la citata delibera n. 66 del 2017 - prevede, nella «Tabella B investimenti realizzati per lotti costruttivi, un finanziamento di 1.550 milioni di euro a valere sulle risorse del predetto Fondo, destinate al quinto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi"»;

Considerato che le suddette risorse vanno ad aggiungersi alle disponibilità già assegnate per le attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi quattro lotti costruttivi a valere su fonti finanziarie diverse, pari a complessivi 3.817 milioni di euro, per un totale di 5.367 milioni di euro;

Vista la nota del 4 luglio 2017, n. 26718, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno di questo Comitato l'argomento Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi - richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi pari a 11 milioni di euro per la realizzazione della prima fase del «Progetto condiviso» di cui al Protocollo di intesa del «12 settembre 2016 e all'*addendum* del 22 maggio 2017» e ha trasmesso la documentazione predisposta dal Commissario straordinario del Terzo Valico dei Giovi;

Viste le note del 25 ottobre 2017, n. 40534 e del 12 dicembre 2017, n. 46966, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni forniti dal Commissario straordinario del Terzo Valico dei Giovi, il quale nel rispondere ai chiarimenti richiesti dal DIPE, confermava che a valle della realizzazione del «Progetto condiviso» relativo alle opere compensative «restano comunque disponibili, all'occorrenza, le somme rinvenienti dalla differenza tra le economie da riduzione importi accantonati per adeguamento monetario (115 milioni di euro) e le risorse necessarie per la copertura degli interventi di cui al Progetto condiviso (60 milioni di euro).»;

Vista la nota del 14 dicembre 2017, n. 47168, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in riferimento all'ordine del giorno comunicato dal segretariato del DIPE, ha meglio precisato l'oggetto della proposta chiedendo a questo Comitato di autorizzare l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del «Progetto condiviso» di sviluppo, pari all'importo complessivo di 60 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro occorrenti alla realizzazione della prima fase di imminente attuazione;

Considerato che il citato regolamento (UE) n. 1316/2013 individua l'«Asse Genova-Rotterdam», di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle reti TEN T;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

a) che la realizzazione della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi» segue le disposizioni della legge n. 191 del 2009 concernenti i cosiddetti «lotti costruttivi» e che questo Comitato ha fino ad oggi approvato il progetto definitivo dell'opera e autorizzato l'avvio e il finanziamento dei primi quattro lotti costruttivi della stessa;

b) che la delibera n. 80 del 2006, di approvazione del progetto definitivo, riportava un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

c) che con la delibera n. 84 del 2010, questo Comitato - tra l'altro - ha preso atto del costo aggiornato a vita intera dell'infrastruttura, pari a 6.200 milioni di euro, limite di spesa successivamente confermato con le delibere n. 83 del 2011, n. 86 del 2011, n. 22 del 2013, n. 34 del 2013, n. 40 del 2013, n. 56 del 2015 e n. 42 del 2016;

d) che l'articolazione finanziaria dell'opera risultante dalla delibera n. 42 del 2016, con la quale questo Comitato ha autorizzato la realizzazione del quarto lotto costruttivo dell'infrastruttura, è riportata sinteticamente nella tabella seguente, in cui sono riportati il fabbisogno finanziario residuo per singolo lotto costruttivo e l'aggiornamento delle scadenze entro le quali, ai fini del rispetto del cronoprogramma, dovrebbero essere assegnate e rese disponibili le ulteriori quote di risorse finanziarie necessarie:

milioni di euro

Lotto	Stato	Costo a vita intera (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto costruttivo	Autorizzato - in corso	500	500		
2° Lotto costruttivo	Autorizzato - in corso	860	860		
3° Lotto costruttivo	Autorizzato - in corso	607	607		
4° Lotto costruttivo	Autorizzato - da avviare	1.630	1.630		
5° Lotto costruttivo	Da autorizzare	1.550		1.550	18 marzo 2018
6° Lotto costruttivo	Da autorizzare	833		833	18 marzo 2019
Totale CVI		6.200	3.817	2.383	

e) che con la medesima delibera n. 42 del 2016, in considerazione dei ritardi accumulati, il termine contrattuale di ultimazione dell'opera è stato ridefinito al 18 dicembre 2021, con un differimento di circa 8 mesi rispetto al termine di cui alla delibera n. 56 del 2015 (autorizzazione del terzo lotto costruttivo) e di 2 anni e 10 mesi rispetto al termine individuato con la delibera n. 84 del 2010 (autorizzazione del primo lotto costruttivo);

f) che sono stati aggiornati come segue anche i termini contrattuali di ultimazione dei lotti dal terzo al sesto: terzo lotto costruttivo il 18 marzo 2021, quarto lotto costruttivo il 18 marzo 2021, quinto lotto costruttivo il 18 maggio 2021 e sesto lotto costruttivo il 18 dicembre 2021;

g) che nel luglio 2012 il Terzo Valico dei Giovi è stato inserito dalla Regione Piemonte tra le infrastrutture alle quali si applica la legge regionale del 21 aprile 2011, n. 4 «Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio» che interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la «finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali» e «a favore delle attività economiche e produttive, di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e di tutela dell'attività agricola»;

h) che al fine del perseguimento della suddetta finalità gli enti piemontesi hanno a più riprese avanzato al Governo varie istanze;

i) che in particolare gli enti piemontesi, atteso il lungo tempo intercorso tra l'approvazione del progetto dell'infrastruttura e l'avvio della realizzazione, hanno avanzato la richiesta di apportare modifiche a talune delle opere viarie previste nel progetto definitivo approvato con la delibera n. 80 del 2006; in quanto non più attuali o richiedenti modifiche migliorative o ancora a seguito delle mutate esigenze delle amministrazioni locali;

j) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 è stato conferito alla dottoressa Iolanda Romano l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo al Terzo Valico dei Giovi (d'ora in avanti «Commissario straordinario»);

k) che a seguito degli incontri ed interlocuzioni attivati dal Commissario straordinario con la Regione Piemonte e i comuni piemontesi coinvolti e RFI S.p.A., dopo un'attenta analisi delle esigenze avanzate dai sindaci, si è concordato

sulla opportunità di costruire un «Progetto condiviso di sviluppo per il territorio piemontese capace di coniugare le caratteristiche progettuali e realizzative del Terzo Valico con le opportunità e i bisogni presenti nel territorio piemontese»;

l) che in data 12 settembre 2016 è stato sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dai comuni piemontesi interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura e da RFI S.p.A. un «Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo per il territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi» (da ora in avanti «Progetto condiviso di sviluppo»);

m) che il Progetto condiviso di sviluppo prevede - tra l'altro - l'impegno del Commissario straordinario e della Regione Piemonte a coordinare le richieste degli enti locali e ad individuare in modo univoco e definitivo gli interventi che lo costituiscono e l'impegno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre a questo Comitato, per la autorizzazione, la proposta di utilizzare, ai fini della realizzazione del Progetto condiviso di sviluppo, le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del progetto del Terzo Valico dei Giovi, fermo restando il limite di spesa dell'infrastruttura;

n) che l'impegno degli enti locali consiste nella collaborazione con il Commissario straordinario, Rfi S.p.A. e la Regione Piemonte alla costruzione del Progetto condiviso di sviluppo orientando le proprie richieste all'obiettivo generale di coniugare le caratteristiche progettuali e realizzative dell'infrastruttura con le opportunità e gli interessi del territorio con lo scopo di porre le basi di uno sviluppo economico, ambientale, sociale, turistico duraturo e orientato alla creazione di posti di lavoro;

o) che una volta elaborato il Progetto di sviluppo condiviso, gli enti locali sottoscriveranno l'impegno a considerare lo stesso esaustivo di qualunque richiesta in merito a opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale del Terzo Valico dei Giovi, fatta eccezione per le richieste già avanzate nelle procedure autorizzative in corso;

p) che il Protocollo di intesa traccia le attività necessarie al rispetto degli accordi sottoscritti indicando le principali scadenze;

q) che lo stesso Protocollo prevede che il quadro degli interventi individuati nell'ambito del Progetto condiviso di sviluppo non comporti esigenze finanziarie superiori a 60 milioni di euro, finanziati nell'ambito delle disponibilità del progetto del Terzo Valico dei Giovi;

r) che fino ad un massimo del 20 per cento del totale di detto importo, con il coordinamento del Commissario straordinario, potrà essere utilizzato per la realizzazione di interventi fino ad un valore massimo di 1 milione di euro per ciascun comune firmatario del protocollo di intesa, a condizione che gli interventi siano connessi al Terzo Valico dei Giovi, mentre la parte restante delle risorse disponibili è previsto che sia dedicata al progetto condiviso di sviluppo, la cui redazione sarà coordinata dal Commissario straordinario sulla base di criteri predefiniti;

s) che il Protocollo di intesa è stato sottoscritto dai Comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tortona, Vignole Borbera e Voltaggio;

t) che in data 22 maggio 2017 è stato sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dai comuni piemontesi interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura e da RFI S.p.A. un *addendum* al richiamato Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo;

u) che con il suddetto *addendum*:

1. i sottoscrittori hanno condiviso, nelle more della completa definizione di tutti gli interventi costituenti il Progetto condiviso di sviluppo, l'opportunità di dare avvio immediato ad una prima fase dello stesso Progetto di sviluppo condiviso per un importo massimo, per la realizzazione degli interventi, fissato in 11 milioni di euro;

2. il Commissario straordinario si è impegnato a presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la proposta, da sottoporre a questo Comitato, di autorizzazione in via anticipata, rispetto al complessivo Progetto condiviso di sviluppo, delle disponibilità finanziarie del Terzo Valico dei Giovi, fermo restando il limite di spesa dell'infrastruttura;

3. RFI S.p.A. ha dichiarato la disponibilità delle risorse, pari a 11 milioni di euro, per la realizzazione della suddetta prima fase del Progetto condiviso di sviluppo;

v) che, in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo di intesa e con il relativo *addendum*, i comuni interessati, sotto l'egida del Commissario straordinario e della Regione Piemonte, hanno individuato l'elenco degli interventi, con un costo di 1 milione di euro per ciascun comune, da realizzare con le risorse finanziarie provenienti dalle disponibilità del Terzo Valico dei Giovi;

w) che è previsto che le modalità di attuazione degli interventi e le relative modalità di monitoraggio saranno oggetto di specifica convenzione tra RFI S.p.A., Commissario straordinario e enti locali interessati;

x) che gli interventi individuati per la prima fase del Progetto condiviso di sviluppo riguardano i seguenti ambiti:

1. miglioramento e/o riqualificazione della viabilità per alleggerire l'impatto della realizzazione dell'infrastruttura sul traffico;

2. riqualificazione urbana volta a migliorare la ricettività del territorio in relazione al carico di persone derivante dalla presenza dei cantieri;

3. messa in sicurezza idraulica anche in relazione alla viabilità interessata dall'opera;

4. interventi di valorizzazione, riutilizzo e riqualificazione del territorio per incrementare anche le potenzialità turistico/informative dei comuni, migliorando la capacità di soddisfare adeguatamente le esigenze dei flussi turistici, in relazione al previsto aumento di presenze derivanti dal completamento dell'opera e dal suo impatto positivo sul territorio;

y) che i medesimi interventi di cui alla lettera *x)* sono di seguito riportati, per estratto dalle relative schede trasmesse dal Commissario straordinario, suddivisi per comune:

1. Comune di Alessandria: recupero e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti al sito di deposito del Terzo Valico DP93 - Cascina Clara e Buona e valorizzazione delle aree fluviali dei fiumi Bormida e Tanaro:

2. Comune di Arquata Scrivia: interventi di riqualificazione viaria:

3. Comune di Carrosio: interventi di ristrutturazione e valorizzazione del territorio:

4. Comune di Fraconalto: riassetto della viabilità e potenziamento acquedotti comunali:

5. Comune di Gavi: sistemazione del territorio gaviese tra modernizzazione viaria e ricettività anche a fini turistici:

6. Comune di Novi Ligure: interventi di riqualificazione delle zone interessate dal tracciato e dai cantieri per la realizzazione della tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi:

7. Comune di Pozzolo Formigaro: potenziamento della viabilità comunale e riqualificazione del Castello medioevale:

8. Comune di Serravalle Scrivia: sistemazione della rete di drenaggio acque meteoriche tra la linea ferroviaria storica Genova - Torino ed il torrente Scrivia e opere di riqualificazione urbana nella parte del centro storico a monte di Via Berthoud:

9. Comune di Tortona: mobilità e circolazione sostenibile: ristrutturazione ed adeguamento strade ed impianti nelle frazioni di Rivalta Scrivia e Torre Garofoli:

10. Comune di Vignole Borbera: interventi per la messa in sicurezza, ingresso casello autostradale e accoglimento dei turisti in arrivo grazie all'opera:

11. Comune di Voltaggio: sistemazione viaria del centro storico e nuovo impianto di depurazione delle acque:

z) che gli interventi di cui sopra costituiscono nuove opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale del progetto del Terzo Valico dei Giovi scaturite dalle esigenze emerse a valle dell'interlocuzione avviata con la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, firmatari del Protocollo di intesa e del relativo *addendum*, che rispondono alle finalità della legge n. 4 del 2011 della Regione Piemonte;

aa) che tali interventi vanno ad aggiungersi alle opere compensative, riferite prevalentemente ad aree ricadenti nella Regione Liguria, già incluse nel progetto definitivo approvato con la delibera n. 80 del 2006, il cui importo ammontava a 290 milioni di euro e sono altresì connessi all'opera principale come dichiarato nella nota del Commissario allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2017;

bb) che detti interventi, che sono direttamente attuabili, prevedono in alcuni casi un cofinanziamento da parte degli enti locali interessati a copertura della parte eccedente il valore di 1 milione di euro fissato per singolo gruppo di interventi;

cc) che, inoltre, l'infrastruttura rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale del 21 aprile 2011, n. 4, della Regione Piemonte, così come disposto dall'art. 2, comma 1, in quanto trattasi di opera realizzata in parte in territorio regionale e presente negli elenchi predisposti ai sensi della legge del 21 dicembre 2001, n. 443;

sotto l'aspetto finanziario:

a) che il Commissario straordinario ha trasmesso il quadro economico sintetico aggiornato del Terzo Valico dei Giovi, nel quale figurano economie pari a 115 milioni di euro derivanti da riduzione degli importi accantonati per adeguamento monetario per effetto del minore incremento degli indici inflattivi rispetto alle previsioni originarie;

b) che il confronto con un precedente quadro economico, aggiornato al 2010 di cui alla delibera n. 84 del 2010, evidenzia quanto segue:

(importi in milioni di euro)

Voce	Quadro economico 2010	Quadro economico aggiornato al 2017	Differenza
Totale lavori contraente generale (1)	4.252	4.352	+100
Assicurazioni e fidejussioni a rimborso	202	193	-9
Adeguamento monetario durante i lavori (2)	752	72	-680
Varianti già richieste al contraente generale	0	64	+64
Totale competenza del contraente generale	**5.206**	**4.681**	**-525**
Attività pregresse	82	220	+138
Ingegneria Italfer e direzione lavori	200	184	-16
Accordi e altri oneri (accordi con enti e soggetti terzi, ARPA, Commissario, oneri RFI per attività propedeutiche, di gestione e istruttorie)	107	162	+55
Importi accantonati per modifiche normative/specifiche tecniche Rfi intervenute, gestione terre	0	279	+279
Imprevisti	473	442	-31
Economie da riduzione importi accantonati per adeguamento monetario per effetto del minor incremento degli indici inflattivi rispetto alle previsioni originarie	0	115	+115
Costi di struttura (spese generali 2%)	132	117	-15
Somme a disposizione	**994**	**1.519**	**+525**
Totale costo a vita intera	**6.200**	**6.200**	**0**

(1) importo 2010 con valuta 2003, importo 2017 con valuta 2010

(2) il delta tra adeguamento monetario precedente e adeguamento monetario attuale è stato ripartito sulle seguenti voci:

a. aggiornamento della valuta 2003 alla valuta 2010;
b. attività pregresse (ad esito dell'arbitrato sulle progettazioni Cociv);
c. accordi e altri oneri;
d. modifiche normative/gestione terre;
e. economie.

c) che, al fine di chiarire l'evoluzione degli importi per l'adeguamento monetario nei quadri economici di volta in volta sottoposti a questo Comitato, dalle comunicazioni pervenute ed in particolare da quelle dello stesso Commissario straordinario, è possibile desumere che:

1. nel quadro economico del progetto preliminare approvato con la delibera n. 78 del 2003, nel quale la data di riferimento del valore delle opere era l'anno 2001, l'adeguamento monetario era pari a 331 milioni di euro;

2. con la delibera n. 115 del 2005 questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario con un incremento di 148 milioni di euro, portando il nuovo totale a complessivi 479 milioni di euro;

3. con la delibera n. 80 del 2006, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'infrastruttura, del precedente importo di 479 milioni di euro sono stati utilizzati 119 milioni di euro per adeguare il valore delle opere dal 2001 al 2003 mentre la restante parte di 360 milioni di euro è stata individuata quale adeguamento monetario effettivo;

4. con la delibera n. 101 del 2009 il limite di spesa dell'infrastruttura è stato aggiornato a 5.400 milioni di euro, rispetto all'importo di 5.060 milioni di euro riportato nel contratto di programma 2007-2011 - aggiornamento 2008 stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., con un incremento di 340 milioni di euro dovuto essenzialmente all'ulteriore adeguamento monetario, il cui importo complessivo si è attestato a 700 milioni di euro;

5. con la delibera n. 84 del 2010, con la quale è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, questo Comitato ha preso atto del nuovo limite di spesa dell'infrastruttura pari a 6.200 milioni di euro e, nell'ambito delle voci soggette ad aumento, dell'attribuzione di ulteriori 52 milioni di euro per adeguamento monetario, il cui importo complessivo si è così attestato a 752 milioni di euro;

d) che detto importo di 752 milioni di euro per adeguamento monetario, quantificato in occasione della delibera n. 84 del 2010, risultava così articolato:

1. 625 milioni di euro per l'adeguamento monetario maturato dal mese di marzo 2003 (data di riferimento del valore delle opere) al mese di ottobre 2010 (data di stipula ipotizzata dell'Atto integrativo) applicando un indice

Istat - famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'1,4 per cento;

2. 127 milioni di euro per l'adeguamento monetario per tutto il periodo di durata dei lavori (all'epoca stimato dal mese di ottobre 2010 al mese di febbraio 2019), calcolato stimando un incremento dell'indice Istat - FOI pari a 1,5 per cento annuo, ferma restando l'applicazione dell'alea del 5 per cento prevista dalla Convenzione del 1992;

e) che il valore sopra citato di 752 milioni di euro previsti inizialmente per adeguamento monetario dell'opera risulta essere stato ridotto per le seguenti ragioni:

1. del disposto dalla deliberazione SCCLEG/38/2015/PREV, con la quale la Corte dei conti - in sede di registrazione della delibera CIPE n. 56 del 2015 - ha, fra l'altro ritenuto *contra legem* il riconoscimento al contraente generale dell'adeguamento monetario per il ritardato finanziamento dei lotti costruttivi;

2. della moderata crescita dei prezzi effettivamente verificatasi rispetto a quanto precedentemente ipotizzato;

f) che la stima attuale dell'adeguamento monetario, pari a 72 milioni di euro, è stata effettuata sulla base dei criteri seguenti:

1. come stabilito dall'art. 10 dell'atto integrativo RFI-Cociv dell'11 novembre 2011, la valuta di riferimento delle opere cui applicare l'adeguamento monetario è il 31 ottobre 2010 al netto delle opere costituenti gli adeguamenti progettuali 2010 e gli aggiornamenti progettuali 2006 per i quali, come stabilito dall'art. 14 (i), (ii) e (iii) dell'Accordo RFI-Cociv del 27 maggio 2015 la data di riferimento è febbraio 2015;

2. l'alea del 5 per cento prevista dall'art. 7.10.1 della Convenzione RFI-Cociv del 1992 è stata superata dal mese di luglio 2012;

3. non è stato considerato l'adeguamento monetario per ritardato finanziamento dei lotti costruttivi in aderenza a quanto disposto dalla deliberazione SCCLEG/38/2015PREV con la quale la Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 56 del 2015 ha - tra l'altro - ritenuto *contra legem* il riconoscimento al contraente generale dell'adeguamento monetario per il ritardato finanziamento dei lotti costruttivi;

4. sono stati considerati i tassi Istat - FOI effettivi per il periodo aprile 2012 - settembre 2017 ed è stato stimato un incremento dell'indice Istat FOI pari a circa l'1 per cento annuo per il periodo residuo attualmente stimato per la conclusione dei lavori;

g) che, con riferimento alla sopra citata deliberazione della Corte dei conti, la delibera n. 56 del 2015 è stata registrata dalla Corte dei conti la quale, ritenuta non legittima la clausola che prevede la «rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria fatto salvo solo quanto previsto all'art. 29 dell'atto integrativo» di novembre 2011 (riconoscimento al contraente generale dell'adeguamento monetario per il ritardato finanziamento dei lotti costruttivi), ha ammesso a registrazione la delibera stessa «con l'espunzione nelle premesse della clausola relativa all'adeguamento monetario»;

h) che le risorse occorrenti alla realizzazione del Progetto condiviso di sviluppo, nel limite massimo di 60 milioni di euro, trovano copertura nell'ambito delle disponibilità del progetto del Terzo Valico dei Giovi e in particolare a carico della voce «economie da riduzione importi accantonati per adeguamento monetario per effetto del minor incremento degli indici inflattivi rispetto alle previsioni originarie» del quadro economico aggiornato;

i) che qualora si registrino nel futuro incrementi dei valori inflattivi che modifichino in aumento gli importi stimati per l'adeguamento monetario restano comunque disponibili le somme rinvenienti dalla differenza tra le «economie da riduzione importi accantonati per adeguamento monetario per effetto del minor incremento degli indici inflattivi rispetto alle previsioni originarie» e le risorse necessarie per la copertura degli interventi del Progetto condiviso di sviluppo, per un importo di 55 milioni di euro circa;

Considerato che per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale per il progetto del Terzo Valico dei Giovi non si applica il limite massimo di spesa in percentuale del costo dell'opera, in quanto il decreto legislativo n. 190 del 2002 nella stesura vigente all'epoca dell'approvazione del progetto preliminare, con delibera n. 78 del 2003, non ne indicava un limite massimo, limite che è stato introdotto con il successivo decreto legislativo n. 189 del 2005 nella misura del 5 per cento del costo dell'opera (successivamente ridotto al 2 per cento dal decreto-legge n. 70 del 2011) ma con una condizione di applicazione all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, che prevedeva che il limite del 5 per cento si applicasse ai progetti la cui istruttoria fosse stata avviata dopo la entrata in vigore del decreto stesso, pubblicato il 22 settembre 2005;

Tenuto conto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quantificato il valore delle opere compensative già previste ai sensi della delibera n. 80 del 2006 in 290 milioni di euro, prevalentemente localizzate nel territorio della Regione Liguria, e che con le opere autorizzate con la presente delibera, localizzate nel territorio della Regione Piemonte, il valore totale massimo di tali opere si attesterebbe a 286,64 milioni di euro, pari al 4,65 per cento del valore complessivo dell'investimento, così come rimodulato dal Commissario del Terzo Valico;

Tenuto conto che con la nota del 14 dicembre 2017, n. 47168, il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato, a rettifica di quanto richiesto in precedenza, che si propone a questo Comitato di autorizzare l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del Progetto condiviso di sviluppo pari all'importo complessivo di 60 milioni di euro di cui 11 milioni di euro occorrenti alla realizzazione della prima fase;

Ritenuto quindi che questo Comitato debba autorizzare l'utilizzo delle disponibilità momentanee del progetto Terzo Valico dei Giovi per un importo di 60 milioni di euro per il finanziamento del Progetto condiviso di sviluppo, di cui 11 milioni di euro per la immediata realizzazione della prima fase del Progetto condiviso di sviluppo

medesimo e 49 milioni di euro per il completamento del medesimo Progetto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Autorizzazione di risorse per il Progetto condiviso di sviluppo

1.1 È autorizzato l'utilizzo di 60 milioni di euro per la realizzazione del «Progetto condiviso di sviluppo», di cui al Protocollo d'intesa 12 settembre 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, i comuni interessati dall'Opera e RFI, nonché all'*addendum* del 22 maggio 2017, di cui, in particolare, 11 milioni di euro destinati alla realizzazione della prima fase di attuazione e 49 milioni di euro per le successive fasi attuative del medesimo protocollo.

1.2 Il finanziamento degli interventi è a valere sulle disponibilità dell'infrastruttura Terzo Valico dei Giovi e nel rispetto dei limiti di spesa dell'opera stessa, individuate alla voce «economie da riduzione adeguamento monetario» del quadro economico aggiornato dell'infrastruttura di cui alla presa d'atto.

1.3 Nella prima fase di attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo» di cui al punto 1.1. saranno coinvolti i Comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tortona, Vignole Borbera e Voltaggio. I predetti comuni realizzeranno interventi connessi al Terzo Valico dei Giovi (viabilità, riqualificazione urbana, messa in sicurezza idraulica, valorizzazione turistica) con un finanziamento pari ad 1 milione di euro per comune e fino a 11 milioni di euro. La quota di finanziamento eventualmente eccedente il predetto importo di 1 milione di euro è a carico di ciascun comune che dovrà pertanto co-finanziare gli interventi di cui alle premesse.

1.4 Al fine di disciplinare gli impegni delle parti in ordine alle opere oggetto del Progetto condiviso di sviluppo relativi a progetti di sviluppo economico e di riduzione dei disagi connessi ai cantieri, saranno sottoscritti specifici accordi procedimentali tra il Commissario straordinario del Terzo Valico dei Giovi, la Regione Piemonte, ciascun comune interessato e RFI S.p.A..

1.5 Le risorse necessarie alle successive fasi attuative del medesimo Progetto condiviso di sviluppo di cui al punto 1.1., e fino a 49 milioni di euro, risultano comunque vincolate all'opera in attesa della definitiva attuazione del protocollo d'Intesa del 12 settembre 2016 e della relativa approvazione da parte del CIPE delle fasi successive del progetto condiviso di sviluppo.

1.6 Eventuali modifiche sostanziali agli interventi di prima fase di cui al punto 1.1 della presente delibera saranno approvate con atto modificativo al Protocollo d'intesa e oggetto di informativa al Comitato.

2. Prescrizioni e raccomandazioni

2.1 Il Commissario trasmetterà appena disponibile al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la documentazione attestante la copertura finanziaria integrativa da parte degli enti locali di cui al punto 1.3, con riferimento alle opere il cui finanziamento è eccedente rispetto al contributo statale di 1 milione di euro.

2.2 In analogia a quanto disposto al punto 10 delle prescrizioni della delibera del CIPE n. 80 del 2006, anche per gli interventi di cui al Progetto condiviso di sviluppo di cui al punto 1.1, la realizzazione degli interventi sarà subordinata al solo rilascio delle occorrenti autorizzazioni, ivi incluse, se interferenti con beni tutelati, quelle previste ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

2.3 I tempi di realizzazione degli interventi del Progetto condiviso di sviluppo non dovranno influire sul cronoprogramma di realizzazione dell'infrastruttura Terzo Valico dei Giovi.

2.4 In relazione all'utilizzo delle economie, per il futuro si raccomanda, tenuto conto che si tratta di una opera da realizzarsi con un orizzonte temporale molto lungo, che eventuali successive economie reintegrino le somme a disposizione e rimangano vincolate alla realizzazione dell'intervento fino alla conclusione del medesimo.

2.5 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'opera e alle misure compensative.

2.6 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 958

18A04978

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. *Addendum* piano operativo imprese e competitività (articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 14/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Viste la delibera di questo Comitato n. 52 del 2016, con la quale è stato approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e la delibera n. 101 del 2017, con la quale è stata approvata un'integrazione finanziaria destinata ad interventi aggiuntivi al citato Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 156 del 21 febbraio 2018 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di approvazione di un nuova versione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 che include 1.418 milioni di euro, assegnati rispettivamente con delibera di questo Comitato n. 52 del 2016 e n. 101 del 2017, e propone una ulteriore assegnazione di risorse per un importo complessivo di 930 milioni di euro;

Considerato che la sopracitata dotazione finanziaria di 930 milioni di euro proposta per il nuovo Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 include:

la previsione di risorse aggiuntive finalizzate al rifinanziamento dello strumento dei contratti si sviluppo nell'ambito dell'asse III del piano per complessivi 900 milioni di euro;

la previsione di risorse aggiuntive finalizzate al finanziamento del progetto relativo all'estensione della banda larga e ultra larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano per complessivi 30 milioni di euro;

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e intervento e riprende le regole di *governance* e le modalità di attuazione previste dalla versione originaria del Piano anche per ciò che attiene al Sistema di gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto, che in data 14 febbraio 2018 la Cabina di regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - ha condiviso l'opportunità di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;

Vista la nota del 27 febbraio 2018, prot. n. 1183-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, nell'illustrazione della proposta resa in seduta, ha comunicato la modifica dell'assegnazione complessiva al sopracitato Piano, che viene stabilita in 1.080 milioni di euro, comprensiva della quota di risorse destinate all'assistenza tecnica, in particolare attraverso la rimodulazione dell'assegnazione proposta per i Contratti di sviluppo, ridotta di 50 milioni di euro e fissata in 850 milioni di euro, nonché con l'istituzione di un Fondo di reindustrializzazione con la finalità di prevenire e contrastare fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione al quale vengono destinati complessivi 200 milioni di euro;

Tenuto conto che, nell'illustrare la proposta, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha altresì precisato che il Piano aggiornato con le modifiche sopraindicate deve essere sottoposto alla citata Cabina di regia nella prossima seduta della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, come aggiornata nell'illustrazione resa nella seduta odierna di questo Comitato;

Delibera:

1. Approvazione della nuova versione del Piano operativo imprese e competitività e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1.1 È approvato il Piano operativo imprese e competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con le modifiche proposte dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in seduta, subordinatamente all'espressione dell'avviso conforme da parte della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016.

1.2 Al Piano aggiornato è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 1.080 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.3 Con delibera di questo Comitato verrà preso atto della condivisione da parte della Cabina di regia del Piano aggiornato che sarà allegato alla medesima e ne farà parte integrante.

1.4 Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

anno 2018: 70,00 milioni di euro;

anno 2019: 180,00 milioni di euro;

anno 2020: 230,00 milioni di euro;

anno 2021: 250,00 milioni di euro;

anno 2022: 100,00 milioni di euro;

anno 2023: 40,00 milioni di euro;

anno 2024: 10,00 milioni di euro;

anno 2025: 200,00 milioni di euro.

1.5 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

2.1 Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i Piani operativi dal punto 2 della delibera n. 25 del 2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera nonché a quanto già previsto con la delibera n. 52 del 2016.

2.2 Le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo di reindustrializzazione indicato in premessa saranno esplicitate in apposito regolamento operativo da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne costituirà la base giuridica di riferimento.

2.3 Il Ministero dello sviluppo economico riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'allocazione delle risorse in favore delle diverse iniziative e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 968

18A04960

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo. (Delibera n. 26/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione del FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Tenuto conto che, a valere sulla complessiva dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, pari a 59.810 milioni di euro, sono state disposte nel corso degli anni dal 2014 al 2017 assegnazioni per un totale di 55.332,779 milioni di euro, di cui:

a) 8.626,920 milioni di euro assegnati ovvero utilizzati in via legislativa, come descritto in dettaglio nella tabella 1 allegata quale parte integrante della presente delibera;

b) 46.705,859 milioni di euro assegnati con le delibere di questo Comitato riportate nella tabella 2 allegata quale parte integrante della presente delibera;

Tenuto altresì conto delle assegnazioni, sempre a valere sul FSC 2014-2020, disposte con altre delibere odierne di questo Comitato - considerate nel quadro riepilogativo complessivo di cui alla tabella 3 allegata quale parte integrante della presente delibera - per un importo complessivo di 4.138,027 milioni di euro ed in particolare: 740 milioni di euro assegnati con la delibera n. 10 in favore del «Piano Cultura e turismo»; 782 milioni di euro assegnati con la delibera n. 11 in favore dell'*Addendum* al «Piano operativo Ambiente»; 934,426 milioni di euro assegnati con la delibera n. 12 in favore del secondo *Addendum* al «Piano operativo Infrastrutture»; 12,601 milioni di euro assegnati con la delibera n. 13 in favore dell'*Addendum* al «Piano operativo agricoltura»; 1.080 milioni di euro assegnati con la delibera n. 14 in favore dell'*Addendum* al «Piano operativo Imprese e competitività»; 200 milioni di euro assegnati con la delibera n. 15 in favore del «Piano operativo salute»; 250 milioni di euro assegnati con la delibera n. 16 in favore del «Piano operativo Sport e Periferie»; 1 milione de euro assegnati con la delibera n. 17 alla Città di Palermo, designata Capitale italiana della cultura per il 2018; 138 milioni di euro complessivi assegnati con la delibera n. 18 in favore di interventi da realizzare nelle regioni Liguria, Piemonte e Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione/valorizzazione di poli tecnologici sinergici con Università, ricerca, innovazione e imprese;

Tenuto conto che le citate dotazioni del FSC 2014-2020, intervenute in tempi successivi, e le sopradescritte assegnazioni disposte negli anni da questo Comitato ovvero in via legislativa determinano una sostanziale modifica del quadro finanziario e programmatorio del Fondo per il periodo 2014-2020 rispetto a quello inizialmente definito con la delibera n. 25 del 2016, che pertanto non presenta più requisiti di attualità e di riferibilità e richiede di essere aggiornato, con particolare riguardo alla ripartizione tra le aree tematiche di interesse del FSC, precedentemente stabilita dalla stessa delibera n. 25 del 2016 per complessivi 38.716,10 milioni di euro;

Vista la nota prot. n. 177-P del 27 febbraio 2018, con la quale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha trasmesso la nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di ridefinizione del quadro complessivo del FSC 2014-2020, alla luce dei successivi stanziamenti a dotazione del Fondo e delle assegnazioni intervenute nel tempo con delibere del CIPE ovvero in via legislativa, nonché delle esigenze manifestatesi in fase di attuazione degli interventi finanziati a valere sul FSC 2014-2020;

Considerato che la proposta prevede, in particolare:

a) l’aggiornamento del riparto finanziario tra le aree tematiche indicate dalla citata delibera n. 25 del 2016, il cui importo complessivo è ridefinito in 54.678,10 milioni di euro, pari alla somma dei 38.716,10 milioni di euro - inizialmente ripartiti a valere sulla prima dotazione di 43.848 milioni di euro - e delle due successive dotazioni del Fondo, rispettivamente di 10.962 milioni di euro e 5.000 milioni di euro;

b) lo spostamento dall’anno 2023 al 2025 del limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 e l’indicazione del 31 dicembre 2021 quale termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito per la programmazione FSC 2014-2020 dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016;

c) la modifica del punto 2, lettera *g)* della delibera n. 25 del 2016, settimo capoverso, che stabilisce che le economie non siano riprogrammabili se non ad intervento ultimato, prevedendo, in sostituzione di tale indicazione, che le amministrazioni titolari possano, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’opera di riferimento;

d) la determinazione che, affinché sia considerata assunta un’obbligazione giuridicamente vincolante, sia sufficiente che sia intervenuta la proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);

e) la rideterminazione della quota di risorse FSC 2014-2020 riferibile ai piani operativi «Infrastrutture» e «Ambiente» e di quella non riferibile ai citati piani, impiegate a copertura di interventi inseriti nei piani territoriali - cosiddetti «Patti» - per il centro-nord di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota prot. n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato e tenuto conto, in particolare, della documentazione dimostrativa della ripartizione tra aree tematiche acquisita a margine della seduta, che aggiorna la tabella presentata al Comitato relativa alla ripartizione tra aree tematiche riportata nella predetta nota prot. n. 1183-P;

Tenuto conto dell’esigenza segnalata dal Ministero dell’economia e delle finanze di ulteriori approfondimenti istruttori in ordine alla determinazione della disponibilità residua finale del FSC 2014-2020, con particolare riguardo alla quota che si renderebbe disponibile a seguito della ridefinizione delle coperture finanziarie di cui alla sopracitata lettera *e)* della proposta;

Delibera:

1. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Quadro finanziario aggiornato e nuovo riparto tra le aree tematiche individuate dalla delibera n. 25 del 2016.

In esito alle dotazioni intervenute in tempi successivi a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e in relazione agli ambiti cui sono riferite le assegnazioni sinora disposte in via legislativa ovvero con delibere di questo Comitato a valere sul medesimo Fondo, citate in premessa, ivi comprese quelle adottate in data odierna, viene approvato - subordinatamente all’espressione dell’avviso conforme da parte della citata Cabina di regia - il seguente quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse del FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla delibera di questo Comitato n. 25 del 2016:

Aree tematiche	Importi (milioni di euro)
1. Infrastrutture	30.810,22
2. Ambiente	8.806,38
3.a Sviluppo economico e produttivo	9.622,18
3.b Agricoltura	538,91
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	3.327,69
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione	727,36

6. Rafforzamento PA	120,14
7. Risorse non tematizzate, di cui: 252,90 milioni di euro: risorse poste a copertura di tagli di finanza pubblica ovvero non ancora programmate a valere sull'importo complessivo di 1.136,760 milioni di euro riassegnato alle regioni del Mezzogiorno con delibera CIPE n. 21 del 2014; 472,32 milioni di euro: fondo riserva / disponibilità residua FSC 2014-2020.	725,22
Totale	54.678,10

2. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Aggiornamento regole di funzionamento.

2.1 In relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all'anno 2025, il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citato anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, citate nelle premesse.

2.2 Il punto 2, lettera *g)*, della delibera n. 25 del 2016, settimo capoverso, che prevede che le economie non siano riprogrammabili se non ad intervento ultimato, viene modificato e sostituito dal seguente periodo: «Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell'opera restano a carico dell'amministrazione che ha proposto la riprogrammazione».

2.3 L'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

3. Coperture finanziarie dei piani territoriali (cosiddetti «Patti») per il centro-nord a valere sul FSC 2014-20.

3.1 La proposta di rideterminazione della quota di risorse FSC 2014-2020 riferibile ai piani operativi «infrastrutture» e «ambiente» e di quella non riferibile ai citati piani, impiegate a copertura di interventi inseriti nei piani territoriali - cosiddetti «Patti» - per il centro-nord di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016, è sottoposta ad approfondimenti istruttori, secondo quanto richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3.2 Solo all'esito dei richiesti approfondimenti istruttori potrà essere determinato l'ammontare di risorse FSC 2014-2020 che eventualmente si renderà disponibile a seguito della citata ridefinizione delle coperture finanziarie.

4. Disponibilità residua del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

4.1 Rispetto alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020, pari a 59.810 milioni di euro e in attesa dell'esito degli approfondimenti istruttori citati ai precedenti punto 3.1 e 3.2, le disponibilità residue del Fondo alla data odierna sono determinate in 339,194 milioni di euro, quale risultato delle seguenti operazioni:

a) Assegnazioni ovvero utilizzi disposti in via legislativa negli anni dal 2014 al 2017 per un totale di 8.626,920 milioni di euro, come riportato in dettaglio nella tabella 1 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

b) Assegnazioni disposte con delibere di questo Comitato negli anni dal 2014 al 2017 per un totale di 46.705,859 milioni di euro, riportate nella tabella 2 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

c) Assegnazioni disposte da questo Comitato in data odierna, per complessivi 4.138,027 milioni di euro, con le delibere richiamate in premessa e incluse nel quadro riepilogativo complessivo riportato nella tabella 3, di cui al successivo punto 4.2;

4.2 Nella tabella 3 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, viene rappresentato il quadro finanziario e programmatorio completo delle risorse FSC 2014-2020, con indicazione: della dotazione complessiva del Fondo; degli utilizzi sin qui disposti con delibere di questo Comitato di cui al precedente punto 4.1, lettere *b)* e *c)*; degli utilizzi disposti in via legislativa di cui al precedente punto 4.1, lettera *a)*; della disponibilità residua come determinata al precedente punto 4.1.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 967

ALLEGATO *1*

Tabella 1 - FSC 2014-2020: Assegnazioni / riduzioni intervenute in via legislativa

Provvedimento	Intervento	Importi (milioni di euro)
a) Assegnazioni/riduzioni intervenute in via legislativa nell'anno 2017:		***896,020***
Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 574	Interventi urgenti nella città di Matera, Capitale europea della cultura per il 2019	30,000
Legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 835 e 836	Copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale della regione Basilicata	80,000
Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 892	Credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive	300,000
Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 897	Istituzione del "Fondo imprese Sud", per il sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno	150,000
Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 905	Costituzione di società pubblica partecipata per la gestione delle risorse idriche	0,200
Decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexties*, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017	Contributo straordinario alla regione Piemonte per garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro	40,000
Decreto legge n. 50 del 2017, art. 27, comma 8-*septies* e comma 8-*octies*, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017	Contributo straordinario alla regione Umbria per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale	45,820
Decreto-legge n. 91 del 2017, articolo 16-*bis*, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017	Contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25	250,000
b) Assegnazioni/riduzioni intervenute in via legislativa, già recepite nella delibera CIPE n. 25 del 2016:		***5.131,900***
Decreto legge n. 133 del 2014, articolo 3, comma 4, lettera f), convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014	Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia	3.050,000
Decreto legge n. 66 del 2014, art. 22-*bis*, comma 4, convertito con modificazioni dalla n.89 del 2014	Finanziamento zone franche urbane	175,000
Decreto legge n. 91 del 2014, art. 18, comma 9 e art. 19 comma 3 lett. a), convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014	Misure in favore di imprese	1.503,900
Legge n. 190 del 2014, tabella E	Copertura di alcune misure contenute nella stessa legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)	40,000
Provvedimento	**Intervento**	**Importi (milioni di euro)**
Legge n. 190 del 2014	Riduzione della programmazione FSC 2007-2013 – quota non coperta	351,000
Decreto legislativo n. 66 del 2010, art. 596, come modificato dall'articolo 14, comma 5, lettera a) della legge n. 124 del 2015	Finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	12,000

c) Pre-allocazioni di legge, già recepite nella delibera CIPE n. 25 del 2016:		***2.598,000***
Legge n.147 del 2013, art.1, commi 53	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: 300 milioni di euro di cui alla delibera CIPE n. 94 del 2017	600,000
	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: 300 milioni di euro da assegnare con futura delibera del CIPE	
Legge n.147 del 2013, art.1, commi 120, 121, 124	Copertura misure varie contenute nella stessa legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014)	200,000
Legge n. 208 del 2015, tab. E	Copertura di alcune misure contenute nella stessa legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2015)	1.498,000
Decreto-legge delle n. 191 del 2015, art. 1 comma 6-*quinquies*, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2016	Copertura finanziaria di alcune misure relative alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppi Ilva	300,000
d) Pre-allocazioni di legge, da recepire con delibera CIPE:		***1,000***
Decreto-legge n. 83 del 2014, articolo 7, comma 3-quater, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014	Capitale italiana della cultura per l'anno 2020 (da assegnare con futura delibera del CIPE) Nota: per le annualità dal 2015 al 2018, le assegnazioni di un milione di euro annuo previsto dalla norma sono state disposte con le delibere CIPE n. 97 del 2015, n. 49 del 2017 e n. 17 del 2018 e ricomprese nelle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 della presente delibera	1,000
TOTALE		**8.626,920**

ALLEGATO 2

Tabella 2 - FSC 2014-2020: Assegnazioni disposte con delibere del CIPE dal 2014 al 2017

Programmazione CIPE dal 2014 al 2017	Area di riferimento	Delibere	Importi (milioni di euro)
Piani stralcio			***6.335,193***
	Banda Ultra larga	71/2017	3.500,000
		6/2016	
		65/2015	
	Sviluppo Territoriale, Cultura e Turismo	100/2017	1.174,793
		93/2017	
		9/2016	
		5/2016	
		3/2016	
		100/2015	
		98/2015	
		97/2015	
		39/2015	
		34/2014	
	Ambiente	66/2015	780,400
		32/2015	
		5/2015	
		47/2014	
		40/2014	
	Ricerca	1/2016	500,000
	Attività produttive	4/2016	290,000
		33/2015	
	Edilizia scolastica e giudiziaria	102/2015	90,000
		73/2015	
		72/2015	
		7/2015	
		12/2014	
Piani Territoriali			***14.523,000***
	Mezzogiorno	95/2017	13.456,000
		26/2016	
	Centro-Nord	76/2017	1.067,000
		75/2017	
		56/2016	

Programmazione CIPE dal 2014 al 2017	Area di riferimento	Delibere	Importi (milioni di euro)
Piani Operativi			***20.852,190***
	Infrastrutture e Trasporti	98/2017 54/2016	16.930,990
	Ambiente	99/2017 55/2016	2.016,400
	Imprese e competitività	101/2017 52/2016	1.418,000
	Agricoltura	53/2016	400,000
	Sanità	107/2017	70,000
	Conti Pubblici Territoriali (CPT)	48/2017	16,800
Interventi disposti dal CIPE sulla base di previsioni di legge			***2.435,226***
	Misure ex D.L.*Mezzogiorno* n. 91/2017	102/2017 74/2017	1.506,450
	Recupero Periferie e Aree Degradate	73/2017 72/2017 2/2017	851,320
	Voucher per la digitalizzazione delle PMI	47/2017	67,456
	Istituti studi storici e filosofici	5/2017	8,000
	Capitali italiane della cultura	49/2017	2,000
	Fondo di garanzia PMI	94/2017	*
Altri interventi			***2.560,250***
	Riassegnazioni alle Regioni del Mezzogiorno ex delibera 21/2014		1.136,763
	Partecipazione finanziaria a Programmi UE	50/2017 27/2016	807,501
	Regione Campania - TPL	3/2017	590,986
	Azioni di sistema	77/2017	25,000
TOTALI UTILIZZI DEL FSC 2014-2020 DISPOSTI CON DELIBERE DEL CIPE dal 2014 al 2017			**46.705,859**

** L’assegnazione di 300 milioni di euro disposta dalla delibera n. 94 del 2017 in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è ricompresa tra le pre-allocazioni di legge riportate nella tabella di cui all’allegato 1 della presente delibera.*

ALLEGATO 3

Tabella 3 - FSC 2014-2020: Quadro finanziario e programmatorio complessivo

A) Dotazione complessiva			**59.810,000**
B) Programmazione CIPE alla seduta odierna (28.2.2018)	**Area di riferimento**	**Delibere**	**Importi (milioni di euro)**
Piani stralcio			***6.335,193***
	Banda Ultra larga	71/2017	3.500,000
		6/2016	
		65/2015	
	Sviluppo Territoriale, Cultura e Turismo	100/2017	1.174,793
		93/2017	
		9/2016	
		5/2016	
		3/2016	
		100/2015	
		98/2015	
		97/2015	
		39/2015	
		34/2014	
	Ambiente	66/2015	780,400
		32/2015	
		5/2015	
		47/2014	
		40/2014	
	Ricerca	1/2016	500,000
	Attività produttive	4/2016	290,000
		33/2015	
	Edilizia scolastica e giudiziaria	102/2015	90,000
		73/2015	
		72/2015	
		7/2015	
		12/2014	
Programmazione CIPE alla seduta odierna (28.2.2018)	**Area di riferimento**	**Delibere**	**Importi (milioni di euro)**
Piani Territoriali			***14.523,00***
	Mezzogiorno	95/2017	13.456,000
		26/2016	
	Centro-Nord	76/2017	1.067,000
		75/2017	
		56/2016	

Piani Operativi				***24.851,217***
		Infrastrutture e Trasporti	12/2018	17.865,416
			98/2017	
			54/2016	
		Ambiente	11/2018	2.798,400
			99/2017	
			55/2016	
		Imprese e competitività	14/2018	2.498,000
			101/2017	
			52/2016	
		Cultura e turismo	10/2018	740,000
		Agricoltura	13/2018	412,601
			53/2016	
		Sanità	15/2018	270,000
			107/2017	
		Sport e periferie	16/2018	250,000
		Conti Pubblici Territoriali (CPT)	48/2017	16,800
Interventi disposti dal CIPE sulla base di previsioni di legge				***2.436,226***
		Misure ex D.L.*Mezzogiorno* n. 91/2017	102/2017	1.506,450
			74/2017	
		Recupero Periferie e Aree Degradate	73/2017	851,320
			72/2017	
			2/2017	
		Voucher per la digitalizzazione delle PMI	47/2017	67,456
		Istituti studi storici e filosofici	5/2017	8,000
		Capitali italiane della cultura	17/2018	3,000
			49/2017	
		Fondo di garanzia PMI	94/2017	*
Programmazione CIPE alla seduta odierna (28.2.2018)		**Area di riferimento**	**Delibere**	**Importi (milioni di euro)**
Altri interventi				***2.698,250***
		Riassegnazioni alle Regioni del Mezzogiorno ex delibera 21/2014		1.136,763
		Partecipazione finanziaria a Programmi UE	50/2017	807,501
			27/2016	
		Regione Campania - TPL	3/2017	590,986
		Azioni di sistema	77/2017	25,000
		Poli tecnologici	18/2018	138,000
B) TOTALE UTILIZZI DEL FSC 2014-2020 DISPOSTI CON DELIBERE DEL CIPE ALLA SEDUTA ODIERNA (28 FEBBRAIO 2018)				**50.843,886**
C) UTILIZZI DISPOSTI IN VIA LEGISLATIVA				**8.626,920**

** L'assegnazione di 300 milioni di euro disposta dalla delibera n. 94 del 2017 in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è ricompresa tra le pre-allocazioni di legge riportate nella tabella di cui all'allegato 1 della presente delibera.*

18A04961

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testavan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 90/2018 del 10 luglio 2018

Procedura europea: NL/H/3958/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TESTAVAN nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.A. con sede in via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano. Codice fiscale n. 07676940153.

Confezione:

«20 mg/g gel transdermico» 1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice e applicatore - A.I.C. n. 045567017 (in base 10) 1CGM19 (in base 32).

Validità prodotto integro: 3 anni.

Forma farmaceutica: gel transdermico.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.

Composizione:

principio attivo: un grammo di gel contiene 20 mg di testosterone. Un'attivazione della pompa rilascia 1,15 g (1,25 *ml)* di gel equivalenti a 23 mg di testosterone;

eccipienti:

etanolo (96%);

acqua depurata;

glicole propilenico (E 1520);

dietilenglicole monoetiletere;

carbomero 980;

trolamina;

sodio edetato;

rilascio dei lotti: Ferring Controlled Therapeutics Limited_1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PB Glasgow-Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva del testosterone in uomini adulti con ipogonadismo, quando il deficit di testosterone è stato confermato dal quadro clinico e dalle analisi biochimiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: andrologo, endocrinologo, urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04928

Rettifica della determina IP n. 95 del 7 febbraio 2018 recante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase».

Estratto determina IP n. 533 del 12 luglio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 95 del 7 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ANANASE 40 mg comprimidos revestidos 40 comp blister PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5914494:

ove riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ananase 40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 045694015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ananase 40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 045694015.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04929

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban»

Estratto determina IP n. 512 del 5 luglio 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOCIAN 50 mg 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 9613406, intestata alla società Sanofi - Produtos Farmaceuticos, Lda (PT) e prodotta da Zentiva S.A. (RO) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 046352011 (in base 10) 1D6KNC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 50 mg;

eccipienti: magnesio stearato, Povidone K30, caramellosa sodica, amido di patate, lattosio monoidrato.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Indicazioni terapeutiche: trattamento (a breve-medio termine) della distimia.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Deniban 50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 046352011.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Deniban 50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 046352011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04930

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak»

Estratto determina IP n. 514 del 5 luglio 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENOPHTABAK 1 mg/ml, collyre en solution, 10 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936682245, intestato alla società Laboratoires Thea (FR) e prodotto da Excelvision - Annonay (FR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 045938014 (in base 10) 1CTXBY (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione:

principio attivo: Diclofenac sodico 1 mg/ml;

eccipienti: macrogolglicerolo ricinoleato, trometamolo, acido borico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: inibizione della miosi durante l'intervento di cataratta - Prevenzione dell'infiammazione negli interventi chirurgici della cataratta e del segmento anteriore dell'occhio (vedere paragrafo 5.1). - Trattamento del dolore oculare nell'intervento di cheratectomia fotorefrattiva fino alle prime 24 ore post-operatorie.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, unit 13 Martello Enterprise, Centre Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA United Kingdom.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltaren Oftabak 1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 045938014.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)»

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltaren Oftabak 1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 045938014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04931

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 28 giugno 2018, concernente la definizione dei posti per i candidati extracomunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e professioni sanitarie – anno accademico 2018/2019.

Si comunica che in data 28 giugno 2018 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it, sezione Università>Accesso programmato corsi di laurea e di laurea magistrale, il decreto n. 520 recante «decreto ministeriale che definisce i posti per i candidati extracomunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e professioni sanitarie - a.a. 2018/2019».

Copia integrale del decreto n. 520/2018 e dei relativi allegati è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto indirizzo: www.miur.gov.it

18A04932

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 28 giugno 2018, concernente la definizione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto - anno accademico 2018/2019.

Si comunica che in data 28 giugno 2018 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università > Accesso programmato corsi di laurea e di laurea magistrale, il decreto n. 521 recante «decreto ministeriale definizione posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto anno accademico 2018/2019».

Copia integrale del decreto n. 521/2018 e dei relativi allegati è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto indirizzo: www.miur.gov.it

18A04958

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 26 aprile 2018, concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale - anno accademico 2018/2019.

Si comunica che in data 26 aprile 2018 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università > Accesso programmato corsi di laurea e di laurea magistrale, il decreto n. 337 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019».

Copia integrale del decreto n. 337/2018 e dei relativi allegati è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto indirizzo: www.miur.gov.it

18A04959

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Rucola della Piana del Sele»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Rucola della Piana del Sele» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata all'Associazione per la valorizzazione della rucola e di altri prodotti agricoli di IV gamma della Valle del Sele ed acquisito inoltre il parere della Regione Campania, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Rucola della Piana del Sele» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Rucola della Piana del Sele» IGP, designa le foglie di rucola prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie botanica *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (fam. *Bras-*

sicaceae), volgarmente denominata «Rucola selvatica». Il prodotto è immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma) essendo stato sottoposto a processi tecnologici di minima entità, articolati nelle fasi di selezione, cernita, taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste, in vaschette sigillate o altro come meglio dettagliato al successivo art. 8, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

La «Rucola della Piana del Sele» IGP, all'atto della raccolta in campo, deve possedere le seguenti caratteristiche:

Foglie: larghe 2-5 cm e lunghe 8-25 cm, pennatifide o pennatosette o pennatolobate, con lobi stretti, lunghi fino a 4 cm e denticolati (talora con forte riduzione della dentatura fino ad essere del tutto intere). Esse, inoltre, sono glabre (con pubescenza pressoché nulla) ed opache-glaucescenti. Il segmento apicale è allungato-trilobo e le foglie superiori, se presenti, risultano a segmenti ristretti.

Le foglie di rucola devono essere integre, di aspetto fresco, pulite e prive di sostanze estranee visibili, prive di odori e/o sapori estranei. Esse, inoltre, devono essere esenti da attacchi parassitari in atto. Eventuali danni da pregressi attacchi parassitari non devono superare la soglia massima del 10%.

Caratteristiche essenziali:

accentuazione dell'aroma tipico della specie e della consistenza croccante delle foglie;

ben percettibile il gusto piccante e sapido del prodotto.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Rucola della Piana del Sele» comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Pontecagnano - Faiano, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella e Capaccio-Paestum, nella Provincia di Salerno.

Art. 4.
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentandone gli *input* e gli *output*. La tracciabilità del prodotto avviene attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei condizionatori, dei confezionatori e di eventuali intermediari, nonché attraverso la denuncia annuale, alla struttura di controllo, dei quantitativi prodotti dai singoli produttori. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate alle verifiche da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

Le condizioni ambientali e di coltivazione, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione atte a conferire al prodotto, specifiche caratteristiche di qualità.

In tutto l'areale di cui al precedente art. 3, la «Rucola della Piana del Sele» IGP può anche essere coltivata secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

Tipicamente, la coltivazione della «Rucola della Piana del Sele» IGP, è effettuata in tunnel o multi-tunnel, non riscaldati, coperti con film plastico al solo fine di proteggere la coltura dalla grandine e da piogge eccessive che potrebbero causare dannosi ristagni d'acqua. Nel periodo primaverile estivo può essere prodotta anche in pieno campo o sotto reti protettive.

In particolare, si evidenzia quanto segue, in merito alle tecniche colturali adottate:

Interventi colturali in pre-semina: per la produzione della «Rucola della Piana del Sele» IGP, non è ammessa la coltivazione fuori suolo.

Sui terreni destinati a tale coltura, prima della semina al fine di assicurare la necessaria quantità di sostanza organica nel suolo, è consentita la pratica del sovescio. A partire dalla metà di giugno, è consentita la pratica della solarizzazione del terreno, quale intervento, di natura meramente fisica, per la disinfestazione e la disinfezione del suolo.

Segue la fase di lavorazione del terreno, con l'impiego di apposite macchine che sommuovono il terreno e lo rivoltano, per poi procedere alla preparazione del letto di semina.

Semina: La «Rucola della Piana del Sele» IGP deve provenire da semente certificata e OGM free. La semina va effettuata con l'impiego di seminatrici di precisione, su terreno sistemato, utilizzando 13-15 milioni di semi ad ettaro pari a 4 - 5 Kg di semente/Ha.

Trapianto: È consentita la tecnica del trapianto.

Pacciamatura: È consentita la tecnica della pacciamatura del terreno.

Irrigazione: L'irrigazione avviene per aspersione, mediante appositi irrigatori dislocati lungo tutto il tunnel di coltivazione, oppure mediante ali gocciolanti a terra o per subirrigazione.

Grazie alla buona capacità idrica dei terreni di coltivazione, l'irrigazione è, limitata ad alcune specifiche fasi della coltivazione: la prima subito dopo la semina, per assicurare la germinazione del seme e la seconda a germinazione avvenuta. Dopo ogni raccolta, si pratica un'irrigazione allo scopo di favorire il «ricaccio» delle piante.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione, al fine di monitorarne l'idoneità all'uso irriguo, dovrà essere sottoposta ad analisi fisico-chimiche e microbiologiche, con periodicità almeno semestrale, per verificarne la conformità ai parametri qualitativi previsti dalla specifica normativa vigente.

Fertilizzazione e difesa fitosanitaria: Per quanto attiene alla fertilizzazione e alla difesa fitosanitaria della «Rucola della Piana del Sele» IGP si fa riferimento, rispettivamente, a quanto riportato nel disciplinare di produzione integrata e nelle norme tecniche di difesa integrata della Regione Campania. Per le produzioni biologiche, si fa riferimento alle norme tecniche specifiche di tale metodo di coltivazione.

Raccolta: è realizzata mediante l'impiego di apposite macchine raccoglitrici oppure «a mano», mediante l'impiego di appositi falcioni, falcetti e coltelli.

Il prodotto è raccolto allorquando le foglie abbiano raggiunto uno sviluppo di 8-25 cm di lunghezza.

A seconda del periodo, il numero di raccolte può variare da 1 a 10, con una produzione massima, per taglio, di 60 quintali di Rucola/Ha.

Immediatamente, dopo la raccolta, nella stessa azienda agricola di produzione, il prodotto deve essere collocato in cassette e posto in celle idonee al raffreddamento o in camion refrigerato (temperatura compresa tra +2 e +6°C) così da mantenerne integre le imprescindibili condizioni di freschezza per la successiva sua preparazione per il mercato del fresco o per la preparazione delle confezioni di IV gamma.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La «Rucola della Piana del Sele» IGP è particolarmente apprezzata, in ambito nazionale, per l'esaltazione dell'aroma, il gusto gradevolmente piccante, la consistenza croccante e la percettibile sapidità delle foglie che potrebbe far escludere l'uso di cloruro di sodio nel condimento.

Sulla base di tali caratteristiche specifiche, la richiesta del prodotto da parte dei mercati mostra, negli ultimi anni, un trend in crescita del 2-3% annuo che induce gli imprenditori agricoli della Piana del Sele a destinare alla coltura i terreni più idonei e ad applicare le agrotecniche che, sulla base delle esperienze acquisite, sono risultate le più rispondenti all'apprezzato standard qualitativo del prodotto.

La Piana del Sele, pertanto, è diventata, a livello nazionale, una delle più importanti aree di produzione di Rucola per il consumo fresco e per la IV gamma coinvolgendo, allo stato, una superficie agricola di circa 3.100 Ha, con una tendenza annua all'aumento di circa il 3%.

Il comparto è diventato un polo produttivo di livello nazionale, per il quale viene stimata una produzione media annua che si aggira intorno alle 110.000 tonnellate di Rucola, pari a circa il 65% dell'analogo dato produttivo nazionale.

Tale produzione, nell'area, è assicurata da circa 380 aziende che si fanno carico della sola fase produttiva e da trentacinque imprese che curano sia la fase della produzione che quella della successiva lavorazione - commercializzazione.

L'areale di coltivazione, si caratterizza per possedere condizioni ambientali assolutamente uniche, che inevitabilmente influenzano in maniera decisa ed in *primis* le qualità organolettiche della rucola che vi viene coltivata.

Infatti, dal punto di vista climatico l'area di coltivazione della «Rucola della Piana del Sele» IGP è caratterizzata da condizioni tipicamente mediterranee, con inverni miti e piovosi e con estati calde ed asciutte. Tale specificità climatica è fortemente influenzata dalla congiunta presenza del Mar Tirreno, che ne lambisce la costa occidentale e della catena degli Alburni, a nord-est, che la protegge dai freddi provenienti dai Balcani e consente la raccolta, negli invasi sotterranei naturali, delle piogge provenienti da Ovest.

La rete idrografica superficiale è dominata dalla presenza del fiume Sele che, nell'area, assume una posizione centrale e prima del suo sbocco a mare, influenza in maniera determinante il drenaggio superficiale della porzione meridionale della Piana.

Infatti, il terreno agricolo destinato alla coltivazione della «Rucola della Piana del Sele» IGP gode di una sua particolare specificità. Esso, infatti, è di natura vulcanico - alluvionale, grazie all'azione del Vesuvio, nelle sue fasi eruttive, ed all'azione alluvionale del fiume Sele.

Da tale azione congiunta ne deriva un terreno particolarmente fertile, in quanto profondo e ricco di potassio, con una giusta presenza di limo e di argilla che, mescolandosi alle particelle più grossolane di natura vulcanica, aumentano notevolmente la capacità idrica del suolo. Tutto ciò determina, inevitabili ripercussioni favorevoli sulle coltivazioni ed in particolare delle piante a radice fittonante, come la rucola, che con i loro apparati ipogei possono bene approfondirsi nel suolo per assumere l'acqua necessaria e le sostanze nutritizie di cui abbisognano.

Da tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente l'unicità dell'areale di produzione appena descritto, il quale risulta particolarmente idoneo alla coltivazione di rucola di una qualità, assolutamente particolare che si contraddistingue per le specifiche doti di aroma, sapidità e consistenza croccante che la rendono assolutamente gradevole al consumo. Inoltre, in questo areale così peculiare, si realizza un microclima ideale per le coltivazioni di rucola che vi trovano condizioni vegetative tanto favorevoli da consentire, in tunnel non riscaldati, fino a dieci raccolti all'anno contro i quattro, normalmente ottenuti in altri territori.

Proprio alla luce di tali peculiarità qualitative ed alla rapida affermazione commerciale del prodotto, importanti produttori del Nord Italia hanno trovato conveniente dislocare, progressivamente, una parte sempre più consistente delle proprie aree di fornitura proprio nella Piana del Sele e gli agricoltori locali si sono orientati sempre più decisamente verso la coltivazione della rucola, ambito nel quale si sono altamente specializzati.

La denominazione «Rucola della Piana del Sele», si è molto diffusa sul piano commerciale a sottolineare l'alta qualità di un prodotto particolare, ampiamente utilizzato allo stato fresco, ma anche impiegato, quale ingrediente di pregio, in numerose ricette culinarie, adottate da importanti ristoranti, agriturismi e pizzerie.

Art. 7.
Controlli

I controlli, sulla conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione, è svolto da uno specifico organismo di controllo, così come sancito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

Tale organismo di controllo è il «Dipartimento qualità agroalimentare» (DQA), con sede legale in Roma (cap: 00161) alla via Bosio, n. 4 - telefono +39 06/85451240, mail: info@dqacertificazioni.it

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo la «Rucola della Piana del Sele» IGP, deve essere confezionata in retine oppure in contenitori quali: vassoi, buste, vaschette, casse, con o senza l'impiego di atmosfera protettiva. I suddetti contenitori possono essere realizzati in plastica, legno, cartone o ogni altro materiale idoneo, secondo i termini di legge, all'uso alimentare.

Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

Etichettatura

L'etichetta da apporre sulle confezioni, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, deve riportare le seguenti ulteriori indicazioni:

il simbolo europeo della IGP;

il logo della «Rucola della Piana del Sele» IGP, con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio;

il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

il peso netto all'origine.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Logotipo

Il logo della denominazione è il seguente:

Esso è costituito da un emblema a forma circolare che riporta una foglia stilizzata di rucola di colore verde (pantone 7730 *C)*, parzialmente bordata in azzurro (pantone 3005 *C)*, a voler rappresentare il fiume Sele e il mar Mediterraneo e reca, nella zona più bassa, la scritta «IGP» in un bollino azzurro (pantone 3005 *C)*.

Al centro del logo compare la scritta: «RUCOLA della Piana del Sele». I font utilizzati sono: Alice Regular, Info Text Book e Info Text Semibolid Tf Roman.

Il logo potrà essere adattato alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 1 cm per lato.

18A04957

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nei Comuni di Castelgrande e di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.

Con decreto n. 1891 del 30 maggio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 39, particelle n. 126 di mq 188 e n. 457 ex 127 di mq 1.494 - indennità liquidata € 3.517,06 - ditta Lamorte Domenico;

siti nel Comune di Pescopagano (PZ) foglio 9, particelle n. 253 ex 78 di mq 350, n. 292 ex 86 di mq 1.190 e n. 289 ex 80 di mq 7.980 - indennità liquidata € 14.833,39 - ditta Gaeta Gaetano, Iannone Adriana, Gaeta Andrea, Gaeta Maximiliano e Gaeta Aldina;

siti nel Comune di Pescopagano (PZ) foglio 24, particella n. 315 ex 25 di mq 2.600 - indennità liquidata € 4.939,35 - ditta Tringaniello Gerardina.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A04933

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1874 del 15 maggio 2018 del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la s.s. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 48 particella n. 705 ex 567 ex 291 di mq 115 - indennità liquidata € 170,43 - ditta Zabatta Lucia;

foglio 34 particelle n. 454 ex 89 di mq 425 e n. 452 ex 89 di mq 25 - indennità liquidata € 3.109,88 - ditta Galgano Giuseppe;

foglio 59 particelle n. 1174 ex 469 di mq 415 e n. 1173 ex 469 di mq 83 - indennità liquidata € 721,35 - ditta De Nicola Giovanna e Della Badia Rosa usufruttuaria parziale;

foglio 59 particelle n. 1148 ex 235 di mq 900 e n. 1427 ex 235 di mq 260 - indennità liquidata € 1.504,97 - ditta Vallario Antonietta, Vallario Canio Antonio, Vallario Giuseppe Nicola, Vallario Leonardo, Vallario Lorenzo, Vallario Michele, Vallario Rosa e Vallario Salvatore;

foglio 59 particelle n. 1357 ex 111 di mq 105 e n. 1369 ex 112 di mq 165 - indennità liquidata € 725,89 - ditta Toglia Costantino, Toglia Vincenza e Toglia Vito;

foglio 59 particelle n. 1113 ex 587 di mq 195, n. 1115 ex 589 di mq 40 e n. 1461 ex 587 di mq 40 - indennità liquidata € 2.794,05 - ditta Panniello Donatella, Zarrilli Antonio, Zarrilli Canio, Zarrilli Concetta, Zarrilli Giuseppe, Zarrilli Maria Incoronata, Zarrillì Michele Antonio, Zarrilli Raffaele, Zarrilli Rosa, Zarrilli Teresa e Zarrilli Vincenzo;

foglio 48 particelle n. 713 ex 276 di mq 80 e n. 347 ex 276 di mq 2 - indennità liquidata € 113,40 - ditta Scoca Rosina, Di Milia Antonia usufruttaria parziale;

foglio 59 particella n. 1058 ex 290 di mq 320 - indennità liquidata € 759,74 - ditta Metallo Vito, Tetta Maria usufruttaria parziale;

foglio 59 particella n. 1059 ex 291 di mq 250 - indennità liquidata € 593,55 - ditta Metallo Maria, Tetta Maria usufruttuaria parziale;

foglio 59 particella n. 1409 ex 289 di mq 610 - indennità liquidata € 1.448,26 - ditta Metallo Giacomo, Tetta Maria usufruttuaria parziale;

foglio 59 particelle n. 1187 ex 639 di mq 450 e n. 1443 ex 639 di mq 90 - indennità liquidata € 2.250,40 - ditta Maffucci Mario;

foglio 59 particelle n. 1364 ex 109 di mq 10 e n. 1374 ex 523 di mq 100 - indennità liquidata € 708,39 - ditta Gervasi Benedetta, Gervasi Giovanna, Gervasi Giuseppe e Gervasi Teresa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A04934

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1878 del 18 maggio 2018 del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio 29 particelle n. 646 di mq 27 e n. 840 ex 647 di mq 444 - indennità liquidata € 325,17 - ditta Cardillo Maria di Giuseppe maritata Masi;

foglio 29 particelle n. 654 di mq 487, n. 842 ex 655 di mq 210, n. 778 di mq 782 e n. 779 di mq 40 - indennità liquidata € 1.760,07 - ditta Cardillo Domenico fu Vito, Cardillo Grazia fu Vito, Cardillo Maria fu Vito, Cardillo Nicola fu Vito, Cardillo Rosa fu Vincenzo e Giorgio Vita fu Francesco usufruttuaria parziale.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Pasquale Lucio Antonio Bologna su incarico dell'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A04935

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1877 del 18 maggio 2018 del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n.39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio 29 particelle n. 846 ex 658 di mq. 328 e n. 848 ex 659 di mq 110 - indennità liquidata € 507,51 - ditta Angelicchio Nunziata e Di Nicola Carmine;

foglio 29 particelle n. 780 di mq. 180 e n. 852 ex 781 di mq 544 - indennità liquidata € 839,08 - ditta Muro Mariantonia e Muro Rosa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Pasquale Lucio Antonio Bologna su incarico dell'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A04936

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-171) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.